

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2011, dell'Autorità portuale di Civitavecchia, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi 2007-2010, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 40/2012 del 17/4/2012 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 418.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Civitavecchia è stata istituita dall'art.6, comma primo della legge 28 gennaio 1994, n.84.(Riordino della legislazione in materia portuale).

Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 11 giugno 2002, la circoscrizione territoriale è stata estesa al porto di Fiumicino.

Con successivo decreto in data 27 marzo 2003 l'estensione territoriale è stata ulteriormente ampliata al porto di Gaeta.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato è costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni, che si sono da ultimo soffermate sulle importanti novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nonché sui provvedimenti attuativi predisposti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali relazioni si fa ora presente, ai fini di un opportuno aggiornamento, che permangono per il periodo in esame, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 6/8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture. Tali spese, a decorrere dall'anno 2011, sono oggetto di limitazioni anche per effetto delle disposizioni di cui all'art 6 ("riduzione dei costi degli apparati amministrativi") del D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010.

Le economie derivanti sono da versare al bilancio dello Stato (comma 21).

Altre spese soggette al limite sono quelle per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall'art. 8, della legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010).

Per quanto riguarda l'obbligo di riduzione del 10% dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori ed ai membri del Comitato portuale, previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si puntualizza che essa, in origine limitata al triennio 2006/2008, è stata ritenuta applicabile anche per il 2009 ed il 2010 dal Ministero dell'Economia (circolare n. 32 del 17 dicembre 2009) e successivamente dal Ministero delle Infrastrutture (con nota del 7/9/2010).

Tale estensione, ritenuta illegittima da numerose Autorità portuali perché non prevista da una nuova ed espressa disposizione normativa di rango primario, ha dato luogo ad un contenzioso, instaurato innanzi al TAR Lazio, che ha visto soccombenti i Ministeri interessati e, in ordine al quale, si rimanda al precedente referto, cap.3.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 84 del 1984.

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito la decorrenza di tale adeguamento all'1/12/2012.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall'art.11 del D.L.29 dicembre 2011, n.216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n.14.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7 e 15/7/2010, il MEF, con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l'esigenza di uno specifico intervento legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

L'art.3 della legge finanziaria per l'anno 2008, (L. n.244 del 24 dicembre 2007), al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n.05248 del 9/10/2012), debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti; a tal fine, viene fissato il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall'art.71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle

Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

Il D.L. 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n.10, ha abrogato tale ultima disposizione statuendo che entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre rinviato a successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, la ricognizione dei finanziamenti revocati e l'individuazione della quota degli stessi che deve essere riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei decreti medesimi, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato con le medesime modalità sopra descritte. Da tali disposizioni sono stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in scali marittimi amministrati dalle Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art.1 della legge n.426/1998.

Da ultimo il menzionato decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30/7/2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1 della legge n.196/2009, ritenute dal MEF applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco.

In particolare l'art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013.

Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011, l'applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali era stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso al TAR del Lazio promosso dall'Autorità portuale di Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle Autorità portuali.

Con sentenza 6365/2012 del 12 luglio 2012 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso, qualificando le Autorità Portuali "enti pubblici non economici"¹ ed "unità istituzionali" ex Reg. UE n. 2223/96, c.d. SEC 95 (come tali inseribili nell'elenco ISTAT richiamato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196), soggetti – quindi – la cui attività

¹ Vedasi anche sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2667.

comporta per la pubblica amministrazione un costo che si riflette sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è necessario intervenire con misure restrittive di contenimento dei relativi costi.

Tra le disposizioni del D.L. 78/2010 alcune hanno prodotto effetti già nel 2010, in particolare:

- l'art.6, comma 6, prevede, dalla prima scadenza successiva al provvedimento, la riduzione del 10% dei compensi degli organi delle società non quotate totalmente possedute da enti pubblici; il successivo comma 19 stabilisce il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari ed aperture di credito a favore di società partecipate non quotate che, per tre esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite;
- il comma 8 dello stesso articolo prevede la preventiva autorizzazione del Ministero vigilante per l'organizzazione di convegni, feste celebrative, inaugurazioni ed altri eventi analoghi.

La normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo recata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con DPCM 22 gennaio 2013², non direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il DPCM, "la legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro".

² Al momento della stesura della presente relazione, il decreto risulta registrato da questa Corte.

Rimane ferma, secondo il DPCM citato, anche per le Autorità Portuali, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche.

Con due note del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, del 5 e 6 febbraio 2013 è stato trasmesso a questa Corte l'elenco delle Amministrazioni che non risultano aver regolarmente adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui alla legge 191 del 2009. L'Autorità portuale di Civitavecchia figura in detto elenco.

Si riporta in appendice un aggiornamento del quadro normativo di settore, relativo alle principali disposizioni intervenute successivamente al periodo gestionale esaminato in relazione.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art.7 della legge n.84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende concernenti gli organi dell'Autorità portuale esaminata, nonché all'indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il Collegio dei revisori ha regolarmente attestato il rispetto della normativa di contenimento della spesa pubblica.

Il Presidente

Dopo un breve periodo di Commissariamento, è stato nominato, con decreto ministeriale del 7 giugno 2011, per la durata di un quadriennio, il nuovo Presidente dell'Autorità portuale.

Il compenso del Commissario per il periodo 1/1/2011-6/6/2011, secondo i dati forniti dall'Ente è ammontato ad euro 74.861,50; il compenso del Presidente è stato determinato nella misura prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia del Ministero dei Trasporti, moltiplicato per il coefficiente 2,2.

L'importo impegnato nel 2011, comprensivo di rimborsi spese, ammonta ad euro 204.439, come risulta dalla tabella n.1.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale, composto da 32 membri, ricostituito con decreto n.323 del 9/2/09, è stato rinnovato con decreto presidenziale n.284/2012 per il quadriennio 2012-2016.

L'importo del gettone di presenza non è variato rispetto a quello determinato con delibera del Comitato portuale n.39 del 12 giugno 2003 nella misura di euro 90 a sessione. L'Ente ha precisato peraltro che il gettone è stato ridotto del 10%, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 3 della L.122/2010, ed ammonta ad euro 81,00.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretariato generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'attuale Segretario generale è stato nominato in data 6 novembre 2012, a seguito delle dimissioni del suo predecessore. Il Segretario Generale in carica nel periodo in esame era stato nominato in data 30 marzo 2009, con decorrenza della nomina dal 6/4/2009. Il suo rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta.

Le competenze lorde corrisposte al Segretario generale nel 2011 ammontano ad euro 279.802.

Il Collegio dei revisori dei conti

I membri del Collegio dei revisori dei conti in carica nel 2011 erano stati nominati con D.M. in data 31/3/2008, a decorrere dal successivo 1° maggio 2008, per un quadriennio. Con D.M. in data 13 luglio 2012 è stato nominato il nuovo collegio dei revisori per il successivo quadriennio.

Con D.M. in data 18 maggio 2009, il trattamento economico è stato rideterminato a decorrere dal primo gennaio 2009, prendendo a riferimento il compenso spettante al Presidente dell'Autorità portuale, secondo le percentuali di seguito specificate: l'otto per cento al Presidente, il sei per cento ai componenti effettivi, l'un per cento ai componenti supplenti. Nello specifico gli importi spettanti, secondo quanto comunicato dall'Autorità portuale sono i seguenti: euro 19.439 al Presidente, euro 14.580 ai componenti effettivi, ed euro 2.430 ai membri supplenti.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nel prospetto che segue è riportata la spesa impegnata nel 2011 per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e di controllo (compresi alcuni oneri accessori), posta a raffronto con quella impegnata nel 2010.

Tab. 1

(in euro)

Esercizio	2010	2011
Presidente	228.508	204.439
Comitato portuale	19.165	36.961
Collegio dei Revisori	60.000	43.021
Totali	307.673	284.421

Gli importi sono comprensivi dei rimborsi spese.

Dal prospetto si rileva una diminuzione del totale dei compensi agli organi nel 2011 dell'8%.

L'ingente incremento della spesa impegnata per il Comitato portuale, (+93% rispetto al 2010), secondo le precisazioni fornite dall'Ente, è dovuto al maggior numero di sedute del Comitato portuale a far data dal giugno 2011, nonché all'imputazione su tale capitolo degli importi riconosciuti a titolo di rimborsi spese ai membri del collegio dei revisori dei conti. Ciò spiega anche la diminuzione (-28%) delle somme impegnate per i compensi del collegio dei revisori, in quanto comprensive della sola indennità di carica e non anche dei rimborsi spese.

L'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78 /2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Dalla tabella riportata nella relazione amministrativa al conto, risulta il rispetto di tale normativa.

3. Personale

3.1. Pianta organica e consistenza del personale

Con delibera del Comitato portuale n.30 del 28/10/2011, la pianta organica della Segreteria tecnico - Operativa è stata rimodulata ed ampliata a n.138 unità; tale delibera è stata approvata dal Ministero vigilante in data 8/11/2011, limitatamente a 114 unità, escluso il Segretario Generale, appartenenti alle seguenti figure professionali:

14 dirigenti, 21 quadri A, 11 Quadri B, 68 impiegati di vari livelli.

Essendo rimasto invariato rispetto alla precedente pianta organica il numero dei dirigenti, il rapporto dipendenti/dirigenti è passato da 6 a 8.

Nelle tabelle che seguono è indicata, per ciascuna qualifica, la consistenza organica ed il numero dei dipendenti a tempo indeterminato effettivamente in servizio alla fine del 2011, distintamente per i tre Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Tab. 2

CIVITAVECCHIA

Categoria	Cons. org. ex del. 3/2010	Cons.org. ex del.n.30/2011	Unità al 31/12/10	Unità al 31/12/2011
Dirigenti	13	12	13	12
Quadri	16	26	16	22
1 Liv.	12	12	12	11
2 Liv.	12	16	11	12
3 Liv.	18	30	19	15
4 Liv.	1	1	1	1
Totale	72	97	72	73

Tab. 3

FIUMICINO

Categoria	Cons. org. ex del. 3/2010	Cons.org. ex Del.30/2011	Unità al 31/12/10	unità al 31/12/11
Dirigenti	0	1	0	1
Quadri	1	2	0	0
1 Liv.	0	1		1
2 Liv.	1	1	1	1
3 Liv.	3	2	3	2
4 Liv.	0	0	0	0
Totale	5	7	5	6

Tab. 4

GAETA

Categoria	Cons. org. ex del. 3/2010	Cons.org. ex Del.30/2011	Unità al 31/12/10	Unità al 31/12/11
Dirigenti	1	1	1	1
Quadri	4	4	4	4
1 Liv.	0	1		
2 Liv.	0	0		1
3 Liv.	0	2		
4 Liv.	3	2	3	2
Totale	8	10	8	8

Per quanto riguarda la vicenda, già segnalata nei precedenti referti, riguardante la gestione del ramo d'azienda mezzi meccanici, l'Autorità portuale con nota dell'11/12/2012 ha comunicato che nel corso del 2012 ne è stata effettuata la cessione ad una società costituita fra imprese autorizzate ai sensi dell'art.16 della legge n.84/94 e operanti nel Porto. Il ramo d'azienda ceduto è costituito dal personale, dalle gru e dalle attrezzature esistenti nel magazzino e nell'officina.

Per la cessione è stato fissato un prezzo pari ad euro 192.350, sulla base di una perizia estimativa in data 2/4/2012 disposta dall'Autorità portuale di Civitavecchia, asseverata con giuramento davanti al cancelliere del Tribunale di Roma, che aveva stimato il valore-prezzo del ramo d'azienda tra euro 149.399 ed euro 203.302.

L'Autorità portuale, con nota del 23/1/2013 indirizzata ai Ministeri vigilanti (che ne avevano fatto richiesta da ultimo nel settembre 2012), ha fornito ulteriori elementi e notizie, anche con indicazione delle misure adottate, per il superamento dei rilievi in materia di personale formulati in sede di verifica amministrativo-contabile, dei quali si è trattato ampiamente nel precedente referto.³

³ Cfr. Relazione sull'Autorità portuale di Civitavecchia es.2007-2010, Leg.16, doc. XV, n.418.

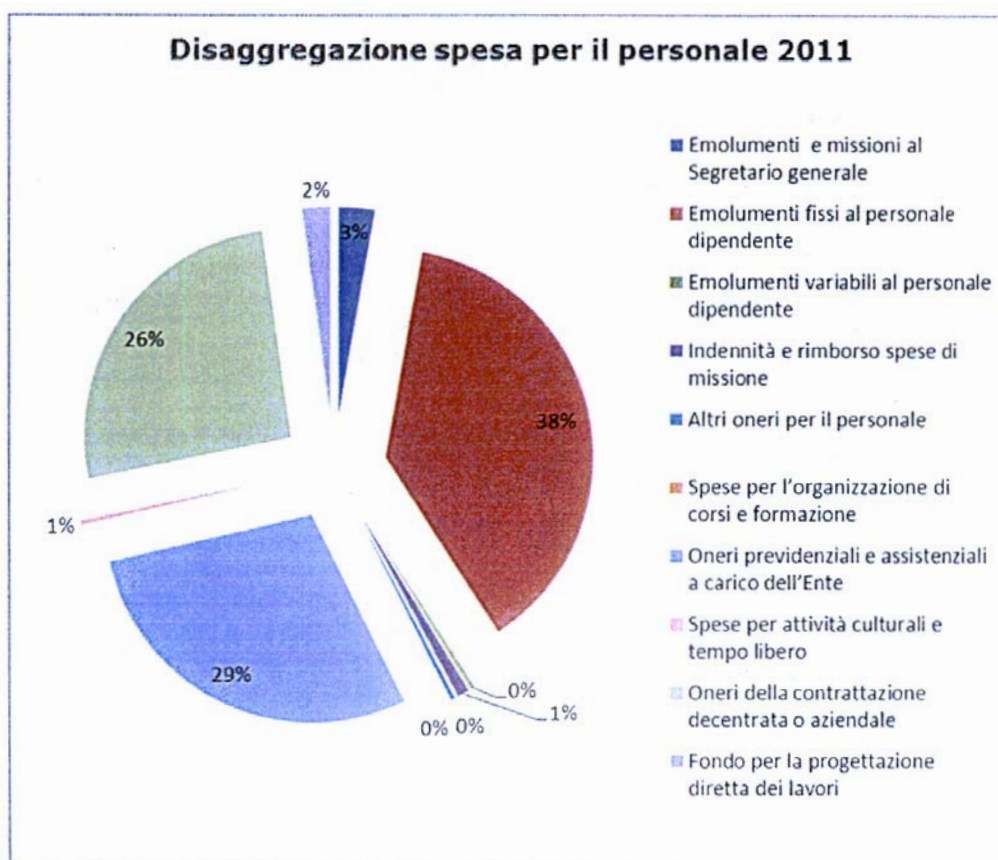
3.2. Costo del personale

Il personale delle Autorità portuali è inquadrato nel CCNL dei lavoratori dei porti. Il contratto vigente è stato rinnovato il 22/12/2008, con decorrenza 2009-2012 per la parte normativa e 2009-2010 per la parte economica.

Nel prospetto che segue è indicata la spesa complessivamente sostenuta per il personale nel 2011, incluso il Segretario generale, posta a raffronto con quella dell'esercizio precedente; ai fini dell'individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R. nell'importo risultante dal conto economico.

Tab.5

<i>(in euro)</i>		
Tipologia dell'emolumento	2010	2011
Emolumenti e missioni al Segretario generale	271.415	279.802
Emolumenti fissi al personale dipendente	3.711.777	3.735.470
Emolumenti variabili al personale dipendente	39.657	33.912
Indennità e rimborso spese di missione	161.198	101.621
Altri oneri per il personale	46.870	37.255
Spese per l'organizzazione di corsi e formazione	16.873	2.949
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.695.383	2.818.686
Spese per attività culturali e tempo libero	34.375	40.128
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.305.003	2.555.891
Fondo per la progettazione diretta dei lavori	271.669	216.949
Totale	10.554.220	9.822.663
Accantonamento T.F.R.	747.915	721.916
Totale	11.302.135	10.544.579

Grafico n. 1 – Disaggregazione della spesa per il personale – Incidenza percentuale sul totale

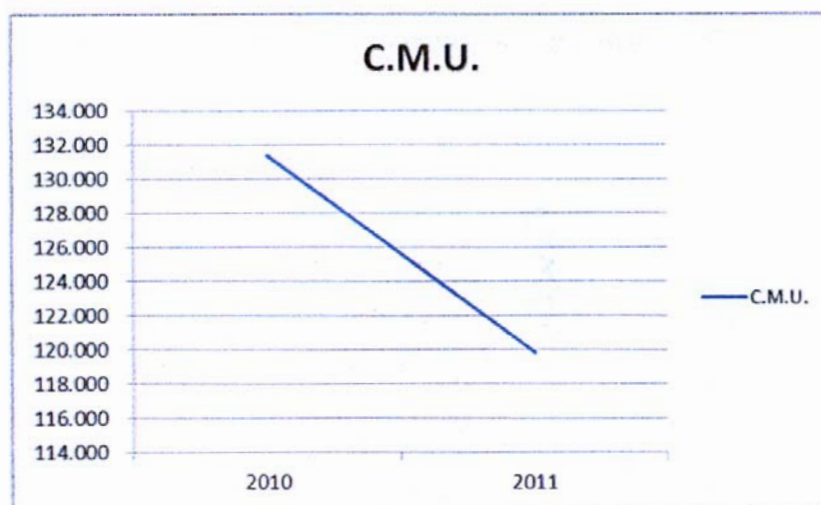
Nel 2011, come risulta dalla tabella n. 5, la spesa per il personale ha subito un decremento (-7%) dovuto alla contrazione degli oneri per la contrattazione decentrata, delle spese di missione e per la formazione.

La tabella che segue individua i valori del costo medio unitario del personale per l'esercizio 2011 raffrontato con i valori del 2010. Anche tale costo, in linea con il decremento del costo totale mostra una diminuzione del 9%.

Costo unitario medio incluso il Segretario generale

Tab. 6

2010			2011		
Costo totale	Pers.	Costo m.unit.	Costo totale	Pers.	Costo m.unit.
11.302.135	86	131.420	10.544.579	88	119.825

Grafico n. 2 – Costo unitario medio del personale in mgl di euro

4. Incarichi di studio e consulenza

L'Autorità portuale ha riferito di non aver conferito incarichi di consulenza nel 2011, precisando che l'importo di euro 11.660,00 stanziato sul relativo capitolo di spesa (U 113/50) non è stato impegnato e la relativa somma è andata in economia.

La spesa impegnata sul capitolo relativo alle spese legali e giudiziarie registra una modesta diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-0,3%) ed ammonta a 353.176 euro.

L'Ente sul punto ha precisato che nel 2011 ha dovuto sostenere spese legali per euro 228.742,42 relative ad un procedimento penale davanti all'Autorità Giudiziaria nei confronti dell'ex Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia, conclusosi con sentenza di assoluzione. Ciò ai sensi dell'art.15, comma 4 del contratto dei Dirigenti d'industria che prevede che l'azienda si faccia carico di tutte le spese di ogni ordine e grado di giudizio, per i fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'Ente ha fornito inoltre un elenco dettagliato dei procedimenti civili a cui si riferiscono le restanti spese legali sostenute nel 2011 pari ad euro 124.433,53.

Con nota in data 23/1/2013 l'Autorità portuale, in esito alle censure formulate dalla verifica amministrativo-contabile circa l'affidamento di incarichi ai legali del libero foro per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità portuale, anziché all'Avvocatura dello Stato come previsto dalla legge, ha fatto presente che: a) il patrocinio dell'Autorità portuale è stato affidato all'Avvocatura dello Stato ed al personale dipendente in possesso della necessaria abilitazione professionale, senza alcun onere a carico dell'Ente; b) che provvederà a valutare congiuntamente con l'Avvocatura dello Stato le modalità di prestazione del patrocinio legale e l'individuazione delle eventuali tipologie di giudizi in deroga nel rispetto dell'art.43 del R.D.30 ottobre 1933, n.1611. Ha peraltro precisato di osservare in tali casi la procedura prescritta dalla circolare del Ministero vigilante del 14/2/2009, che prevede apposite delibere motivate da sottoporre al collegio dei revisori. Quest'ultimo, nel verbale n.152, contenente la relazione sull'attività per il 2011, attesta l'osservanza da parte dell'Ente della predetta circolare.

Per quanto riguarda la censura relativa all' "improprio ricorso allo strumento delle consulenze", per lo svolgimento di attività che, nella maggior parte dei casi, avrebbero potuto essere svolte da personale interno", l'Ente ha rappresentato, con la predetta nota, di avvalersi di esperti in materie specialistiche (ingegneria, architettura, urbanistica, ecc.), attenendosi scrupolosamente ai dettati del codice degli appalti ed al relativo regolamento, nonché al Regolamento di amministrazione e contabilità